

**DELIBERA N. DL/2/2019/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA'  
TELEMONTEGIOVE SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“LAZIO TV”)**

**OGGETTO:** proposta di sanzione alla SOCIETA' TELEMONTEGIOVE SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV”) per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 co. 1 e art. 40 co. 1, come modificato dal D.LGS. 44/2010 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 29 gennaio 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

**VISTA** la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

**VISTA** la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

**VISTA** la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, e successive modifiche;

**VISTA** la delibera n. 34/05/CSP, dell’8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare l’art. 5-ter;

**VISTO** il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

**VISTO** il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

**VISTA** la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

**VISTA** la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

**VISTA** la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

**VISTA** la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

**CONSIDERATO** che, in data 03 settembre 2018, con nota prot. n. RT 705/18, inviata via PEC alla società Telemontegiove srl., il Co.re.com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Lazio Tv” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/08/2018 e le ore 24.00 del 31/08/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 12/08/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

**CONSIDERATO** che, in data 18 settembre 2018, la società Telemontegiove srl ha provveduto a consegnare presso il Co.re.com. Lazio i dvd contenenti le registrazioni richieste;

**CONSIDERATO** che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

**PRESO ATTO** che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 30 ottobre 2018, prot. n. RT/830/18, si rilevano le seguenti criticità:

- Nel corso del programma Il Cercasalute, durante l'intera settimana, sono trasmessi degli spazi promozionali registrati separatamente e gestiti dal conduttore del programma stesso (Benedetto Dionisi) e da un'altra conduttrice, per promuovere il libro 'Vivere 120 anni' e gli integratori 'Orac Spice'. Questa promozione viene indicata a video come Telepromozione ma nel corso della pubblicità compare sempre un numero telefonico da chiamare per ordinare il prodotto come se si trattasse di una Televendita, pur in assenza della normativa in apertura e chiusura. Un esempio è quello del giorno 6 agosto: la promozione parte alle 22:15:40 e termina alle 22:18:28, in cui la conduttrice dice: *"Grazie all'offerta di oggi Orac Spice sarà tuo a soli € 39,90"*, a cui pochi secondi dopo il conduttore risponde: *"Allora sai cosa ti dico? Che vado subito a telefonare"*;
- La pubblicità in questione sembra inoltre essere in contrasto con la normativa di cui all'art. 40, comma 1 del TUSMAR, inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute;

**RILEVATO** che nel corso del programma Il Cercasalute, la promozione del libro 'Vivere 120 anni' e degli integratori 'Orac Spice' viene indicata a video come 'Telepromozione', ma nel corso della pubblicità compare sempre un numero telefonico da chiamare (06-21128203) per ordinare il prodotto come se si trattasse di una Televendita, pur in assenza della normativa in apertura e chiusura (art. 37, co. 1 del d.lgs. 177/2005). In particolare, la conduttrice della promozione, Vania, dice *"Gli Orac Spice li trovi in tutte le farmacie al costo di € 49,90 ma grazie all'offerta di oggi Orac Spice sarà tuo a soli € 39,90 + 5 euro per la spedizione"*, a cui pochi secondi dopo il conduttore risponde: *"E' sicuramente un'offerta molto vantaggiosa. E se ne volessi acquistare due?"* e Vania risponde: *"Ancora meglio se acquisti 2 confezioni, risparmi le spese di spedizione e avrai in omaggio il nostro best seller (Vivere 120 anni)"* continua il conduttore Benedetto Dionisi *"Allora sai cosa ti dico? Che vado subito a telefonare"*;

**PRESO ATTO** che la suddetta promozione è stata trasmessa all'interno del programma Il Cercasalute nell'arco dell'intera settimana rilevata, e precisamente nei seguenti giorni ed orari:

- 6 agosto 2018 dalle ore 3:58:18 alle ore 4:01:18;
- 6 agosto 2018 dalle ore 4:07:50 alle ore 4:10:39;
- 6 agosto 2018 dalle ore 12:33:43 alle ore 12:36:42;
- 6 agosto 2018 dalle ore 22:15:40 alle ore 22:18:39;
- 6 agosto 2018 dalle ore 22:35:39 alle ore 22:38:17;
- 6 agosto 2018 dalle ore 22:40:19 alle ore 22:42:58;
- 7 agosto 2018 dalle ore 3:31:16 alle ore 3:34:15;
- 7 agosto 2018 dalle ore 12:38:07 alle ore 12:41:006;
- 7 agosto 2018 dalle ore 12:56:01 alle ore 12:59:01;
- 8 agosto 2018 dalle ore 4:00:50 alle ore 4:03:50;
- 8 agosto 2018 dalle ore 12:25:16 alle ore 12:28:14;
- 8 agosto 2018 dalle ore 21:38:04 alle ore 21:41:05;
- 8 agosto 2018 dalle ore 21:52:34 alle ore 21:55:34;
- 8 agosto 2018 dalle ore 22:10:09 alle ore 22:13:07;

- 8 agosto 2018 dalle ore 22:48:29 alle ore 22:51:30;
- 9 agosto 2018 dalle ore 3:34:55 alle ore 3:37:43;
- 9 agosto 2018 dalle ore 12:39:55 alle ore 12:42:54;
- 9 agosto 2018 dalle ore 13:03:14 alle ore 13:06:12;
- 10 agosto 2018 dalle ore 3:47:49 alle ore 3:50:48;
- 10 agosto 2018 dalle ore 4:04:20 alle ore 4:07:20;
- 10 agosto 2018 dalle ore 12:28:23 alle ore 12:31:21;
- 11 agosto 2018 dalle ore 3:31:28 alle ore 3:34:20;
- 11 agosto 2018 dalle ore 12:32:09 alle ore 12:35:00;
- 11 agosto 2018 dalle ore 12:54:24 alle ore 12:57:23;
- 12 agosto 2018 dalle ore 3:43:52 alle ore 3:46:52;
- 12 agosto 2018 dalle ore 4:00:11 alle ore 4:03:06;
- 12 agosto 2018 dalle ore 12:24:37 alle ore 12:27:32;
- 12 agosto 2018 dalle ore 21:23:30 alle ore 21:26:31;
- 12 agosto 2018 dalle ore 21:45:09 alle ore 21:48:04;
- 12 agosto 2018 dalle ore 22:05:54 alle ore 22:08:52;
- 12 agosto 2018 dalle ore 22:33:20 alle ore 22:36:33;

**RILEVATO** infine che la promozione e/o televendita in questione, ed il contenuto dell'intera trasmissione Il Cercasalute, è in contrasto con la normativa di cui all'art. 40, comma 1 del TUSMAR, inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute. Ad esempio, nella puntata del 6 agosto, alle ore 22:16:41, durante la promozione, il conduttore dice *“e pensa che la curcuma ha anche capacità antitumorali e di prevenzione dell'Alzheimer, e cosa non dire della cannella che ha capacità di riduzione della glicemia”* e dei chiodi di garofano i conduttori dicono che *“possono impedire la putrefazione delle proteine che mangiamo, avendo così un effetto preventivo per la prevenzione del tumore al colon”*, in maniera apodittica, priva di alcuna menzione di studi o ricerche sulla loro efficacia; ed ancora, durante la promozione sulla gamma di integratori previsti dallo stile Life 120, sempre il 6 agosto alle ore 22:06:02 viene detto, dalla conduttrice, degli integratori che *“sono in grado di fornire tutti i nutrienti necessari per contrastare le malattie degenerative, per farci vivere più a lungo ed in salute”*;

**RILEVATO** inoltre che, in tutte le trasmissioni de Il Cercasalute, in onda nella settimana monitorata 6 agosto – 12 agosto 2018, l'ideatore Adriano Panzironi, ed autore del libro Vivere 120 anni, espone le sue teorie sull'inefficacia della medicina ufficiale nel curare alcune patologie, così ad esempio nella puntata del 6 agosto 2018, alle ore 22:05:12, nella puntata dell'8 agosto, alle ore 3:05:43, o nella puntata del 10 agosto alle ore 3:17:13;

**CONSIDERATO** che, durante la settimana oggetto di monitoraggio, la trasmissione Il Cercasalute è andata in onda nei seguenti giorni ed orari:

- 6 agosto 2018 dalle ore 3:11:50 alle 4:11:40 e dalle ore 12:03:51 alle 13:04:40, dalle 20:59:36 alle 22:53:08;
- 7 agosto 2018 dalle 3:06:57 alle 4:06:52 e dalle 12:00:32 alle 12:59:44;
- 8 agosto dalle ore 3:04:33 alle 4:04:28, dalle 12:00:58 alle 13:01:03, dalle 21:06:52 alle 23:01:29;
- 9 agosto 2018 dalle 3:07:27 alle 4:07:46, dalle 12:07:22 alle 13:07:08;
- 10 agosto 2018 dalle ore 3:08:50 alle 4:08:39 dalle 12:06:15 alle 13:01:03;
- 11 agosto 2018 dalle 3:04:14 alle 4:01:39 e dalle 12:00:45 alle 12:58:20;
- 12 agosto 2018 dalle 3:04:36 alle 4:04:16 e dalle 11:57:25 alle 12:54:52 e dalle 21:02:02 alle 23:04:59;

**PRESO ATTO** che, in data 19 novembre 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 14/2018 alla società Telemontegiove srl per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 comma 1 e dell'art. 40 co.1, come modificato dal DLGS 44/2010 e dell'art. 3 commi 1, 2 e 4 della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

**CONSIDERATO** che, in data 18 dicembre 2018, con nota Prot. n. R.U./0029198/18, la società Telemontegiove srl ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

**PRESO ATTO** che, nelle memorie difensive presentate dall'Avv. Italo Sciscione, in riferimento alla presunta violazione dell'art. 37 comma 1 del d.lgs n. 177/05, si fa presente che:

*“Innanzitutto si evidenzia come la pubblicità in questione costituisca una vera e propria telepromozione e non già una vendita diretta al pubblico in quanto il numero telefonico che compare in sovrapposizione ha esclusivamente lo scopo di fornire ai telespettatori le informazioni richieste in merito ai prodotti oggetto della relativa promozione. Analogamente il prezzo indicato costituisce solo una mera informazione del costo del prodotto.*

*In definitiva nel caso in esame non può essere contestato che trattasi di telepromozione e non già di televendita in quanto l'intento, le finalità e le modalità con cui la stessa viene effettuata non conducono a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una offerta diretta al pubblico ma a una promozione televisiva di prodotti sui quali i telespettatori potranno chiedere informazioni contattando il numero telefonico presente, e solo successivamente ed eventualmente, procedere all'acquisto”.*

Di seguito l'avvocato ribadisce: *“la sigla del programma viene preceduta e seguita dalla dicitura <nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali>, che spesso compare anche nel corso del programma stesso. Peraltro tale dicitura è stata ritenuta sufficiente anche dall'AGCOM (Antitrust) nella delibera del 13/09/2018 (proc. n. PS11051 aperto anche nei confronti della Telemontegiove srl) in cui a pag. 34 punto 92 si legge testualmente che detta dicitura **può essere ragionevolmente ascritta solo agli spot pubblicitari inseriti nell'ambito della trasmissione stessa.***

*Inoltre, come accertato dallo stesso Corecom, la pubblicità in questione è sempre contraddistinta a livello visivo dalla scritta a video <Telepromozione> tesa ad indicarne la natura chiaramente pubblicitaria.*

*Anche il contesto all'interno del quale viene trasmesso il messaggio promozionale è diverso rispetto allo studio televisivo in cui si svolge la trasmissione.*

*Nel caso di specie la telepromozione era indicata come tale per tutta la sua intera durata, era preannunciata all'inizio, alla fine ed anche durante la trasmissione e veniva registrata in uno studio differente.*

**EVIDENZIATO** inoltre, in merito alla seconda contestazione afferente la presunta violazione dell'art. 40, comma 1, del d.lgs n. 177/05, che: *“la stessa sia predicabile esclusivamente per le televendite e non già le telepromozioni e le altre forme di pubblicità per cui, nel caso di specie, trattandosi di telepromozione la normativa sopra richiamata non è neppure astrattamente ipotizzabile.*

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne la pubblicità degli integratori Life 120 l'avvocato Sciscione specifica: *“passando al merito della questione, inoltre, si premette che <Life 120> non è un metodo, una cura, un protocollo oppure una dieta: è semplicemente uno stile di vita che abbina l'esercizio fisico ad una alimentazione sana ed equilibrata. Nelle stesse etichette degli integratori si legge testualmente che <Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano”.*

*Tanto è vero che a tutte le persone che chiamano il call center dell'azienda per chiedere informazioni, prima di essere collegati all'operatore, viene comunicato, da una voce preregistrata, il seguente avviso <Ricordiamo che LIFE 120 è uno stile di vita e l'integrazione non può essere considerata curativa>...*

E conclude dicendo: *“In definitiva nel programma <Il cerca salute> non viene mai effettuata nessuna allusione, ancorchè velata, a non assumere farmaci oppure, peggio, a sostituirli con lo stile di vita Life 120. Del resto nella stessa*

*contestazione in esame non è riportata una sola parola da parte del sig. Panzironi e/o di altri soggetti che consigliano di non assumere farmaci o di sostituirli con lo stile di vita Life 120”.*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

**CONSIDERATO** infine che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.lgs n. 177/05, è vietata la televendita che induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente;

**RILEVATO** che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 4, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**VALUTATO** quindi opportuno di dover formulare proposta di sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

**UDITO** il parere favorevole del direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” dott. Aurelio Lo Fazio;

## DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Telemontegiove srl con sede legale in Viale Delle Industrie, 52 – 04019 Terracina (LT), P.I. 00296670599, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Lazio Tv" per la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 37 comma 1 del D.lgs n. 177/05 e nell’articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, per aver mandato in onda, durante tutta la settimana, nel corso del programma Il Cercasalute, dei messaggi di televendita in contrasto con la normativa sulla pubblicità, come specificato in premessa, nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00).

2. Di demandare all'Agcom l'adozione di ogni eventuale altro provvedimento in merito alla presunta violazione di cui all'art. 40, comma 1, del d.lgs n. 177/05, in base al quale è vietata la televendita che induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente;
3. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 29 gennaio 2019

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Michele Petrucci